

Baloise-TEC

Assicurazione per installazioni tecniche

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2021

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire da pagina 7

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su www.baloise.ch

2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicurativa e delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) è riportata nelle condizioni contrattuali.

Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

3.1. Cose assicurabili

Macchine

Macchine di un'impresa, con o senza propulsione autonoma, nel luogo di stazionamento o in circolazione.

Dietro accordi specifici la copertura assicurativa può essere estesa a secondo delle necessità (utensili e stampi intercambiabili, costi per il ripristino dei dati).

Installazioni ETI

Impianti per l'elaborazione elettronica dei dati (hardware computer) di un'impresa al luogo di stazionamento.

Per installazioni ETI in circolazione (come laptop, notebook), la copertura assicurativa può essere estesa a secondo delle necessità previo accordo speciale (rischio in circolazione).

Altre installazioni tecniche

Installazioni e apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche dei vari settori di un'impresa sul luogo di stazionamento o in circolazione, tra cui apparecchi per ufficio (p. es. fotocopiatrici), apparecchi di comunicazione (p. es. centralini telefonici), apparecchi di sorveglianza e di sicurezza (p. es. sistema di controllo degli accessi), apparecchi di misurazione (p. es. dispositivo di misurazione laser per le costruzioni), ecc.

3 Informazioni sul prodotto

3.2. Costi e cose coassicurati

I nuovi acquisti e le estensioni delle cose assicurate nonché le spese di recupero, di sgombero e d'eliminazione in seguito a un evento assicurato, nell'ambito dei limiti definiti nelle condizioni contrattuali.

3.3. Eventi e danni assicurati

Gli impianti succitati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita che sopraggiungono in modo improvviso ed imprevisto in seguito a:

| | TECompleto | TECasco |
|--|------------|---------|
| azioni esterne | | |
| con azione violenta come p. es. | | |
| <ul style="list-style-type: none">→ caduta, capovolgimento, urto dovuti a<ul style="list-style-type: none">> vento (anche superiore ai 75 km/h), cedimenti di terra o terreno> errori di manipolazione, imperizia, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali, dolo→ urti esterni accidentali di pezzi che costituiscono la macchina assicurata o delle merci in corso di manipolazione | | |
| senza azione violenta come p. es. | | |
| <ul style="list-style-type: none">→ penetrazione di acqua→ assorbimento o penetrazione di corpi estranei e di liquidi→ influenze della temperatura e dell'umidità→ errori di manipolazione, imperizia, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali, dolo→ cedimenti di terra o terreno→ sovracorrente, caduta e interruzione di corrente e variazioni di tensione di corrente elettrica | | |
| cause interne | | |
| come p. es. | | |
| <ul style="list-style-type: none">→ difetti di costruzione e di materiale o errori di fabbricazione→ sovraccarico, sovrapressione, pressione eccessiva, depressione, implosione→ mancanza d'acqua refrigerante o d'alimentazione, lubrificazione inadeguata o insufficiente→ disfunzione d'impianti di misura, di regolazione o di sicurezza→ corto circuito→ Sono coassicurate le spese per il ripristino o la sostituzione di parti elettroniche non più funzionanti e del sistema operativo. | | |

3.4. Ulteriori rischi

Su richiesta dello stipulante è possibile, a seconda della necessità, assicurare i seguenti rischi, p. es.:

- fuoco/eventi naturali (senza terremoti)
- furto

oppure per le macchine in circolazione e le macchine con propulsione autonoma

- rottura vetri
 - danneggiamento doloso
 - danni causati da martore
- ecc.

3.5. Assicurazione dei dati

Sono assicurate le spese per il ripristino dei dati e il riacquisto di programmi.

Data

In caso di danneggiamento fisico o distruzione nonché furto del supporto di dati.

Data Plus

Oltre agli eventi sopra indicati, in caso di modifiche o perdite di dati e programmi dovute a:

virus informatici, hacking, errori di manipolazione, azioni dannose intenzionali di collaboratori, guasti delle installazioni ETI, ecc.

3.6. Assicurazione Interruzione d'esercizio

È la soluzione su misura per assicurare le spese supplementari o le perdite di guadagno, nel caso in cui le cose con funzione chiave subiscano un danno coperto dall'assicurazione.

Questa assicurazione offre il completamento ideale per l'assicurazione TECompleto.

Copertura finanziaria in caso di

- spese supplementari dovute al danno, oppure
- perdita del reddito d'esercizio in seguito a mancata disponibilità alla consegna.

È possibile prendere in considerazione richieste individuali d'assicurazione concordando condizioni specifiche. Si può, ad esempio, ampliare la copertura assicurativa (p. es. spese per prestazioni di costruzione, attrezzi e stampi intercambiabili, cose o mezzi d'esercizio a rischio).

La copertura assicurativa stabilita dallo stipulante e le informazioni individuali, come p. es. la somma di assicurazione convenuta, sono definite nel contratto assicurativo.

4. Validità temporale e territoriale

4.1. Cose assicurate nel luogo di stazionamento

L'assicurazione riguarda i danni che si verificano, durante il periodo contrattuale, nel luogo di stazionamento (area aziendale) indicato nel contratto d'assicurazione, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

4.2. Cose assicurate in circolazione

L'assicurazione riguarda i danni che si verificano, durante il periodo contrattuale, in Svizzera e nei paesi limitrofi (parte continentale) o all'interno degli stati membri UE e EFTA o in tutto il mondo.

5. Inizio e durata della copertura assicurativa

L'assicurazione decorre dalla data indicata nel contratto d'assicurazione, in ogni caso non prima che le cose assicurate esenti da difetti vengano accettate al luogo di assicurazione. Per macchine e impianti consegnati ma non pronti per l'esercizio e che vengono messi in funzione solo al luogo di assicurazione, l'assicurazione decorre dal momento in cui un controllo funzionale ha esito positivo per l'esercizio e la consegna formale viene effettuata.

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o una durata maggiore, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di un ulteriore anno, se non viene disdetto per iscritto o tramite prova per testo da una delle parti contraenti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile in alcuni casi pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, in questi casi viene però richiesto il pagamento di un supplemento.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa allo stipulante la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

- lo stipulante disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
- il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a carico dello stipulante (franchigia). Per l'assicurazione interruzione d'esercizio è possibile concordare, anziché una franchigia, un periodo di carenza.

7. Ritardo nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Allo stipulante non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni indicato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

8. Altri obblighi dello stipulante

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione precontrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il

mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Lo stipulante è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta allo stipulante l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; lo stipulante dovrà informare la Basilese se verrà ripresentato l'impianto rubato o se riceverà notizie al riguardo.

In caso di violazione colposa degli obblighi summenzionati, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione intenzionale di un obbligo influisce sul verificarsi di un sinistro o sulla sua entità, la Basilese ha la facoltà di ridurre o addirittura negare la prestazione. Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

9. Danno causato per colpa propria

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

| Chi effettua la disdetta | Motivi di disdetta | Termine di disdetta | Momento dell'estinzione |
|------------------------------|---|---|---|
| Entrambe le parti contraenti | Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto di assicurazione | 3 mesi | Scadenza del contratto |
| | Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi | 3 mesi | Scadenza del 3° anno assicurativo |
| | Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione | Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento | 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'assicuratore |
| Contraente | Aumento del premio e della franchigia, per es. in seguito a modifiche tariffarie | prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso | Scadenza dell'anno assicurativo in corso |
| | Aumento del premio in seguito a un aggravamento essenziale del rischio | 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aumento del premio | 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta |
| | Diminuzione essenziale del rischio | Nessuno | 4 settimane dal ricevimento della disdetta |
| | Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA | 4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del contratto | Ricevimento della disdetta |
| | Cumulo di assicurazioni | 4 settimane a partire dalla constatazione | Ricevimento della disdetta |
| Assicuratore | Violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale | 4 settimane a partire dalla constatazione della violazione | Ricezione della disdetta |
| | Aggravamento essenziale del rischio | 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aggravamento del rischio | 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta |
| | Frode assicurativa | Nessuno | Ricevimento della disdetta |

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

| Particolari motivi di estinzione | Momento dell'estinzione |
|---|-----------------------------|
| Durata contrattuale inferiore a 12 mesi | Scadenza del contratto |
| Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante | Data del trasferimento sede |
| La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) | Data del trasferimento sede |

11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i co-assicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su www.svv.ch/it/his.

Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati:
www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

12. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Nel contratto d'assicurazione valgono esclusivamente le spiegazioni dei termini stampati in *corsivo* citate nelle definizioni.

TEC-Assicurazione

Per i danni a macchine, impianti e apparecchi

Cose e spese assicurate

T1

Cose dichiarate nel contratto d'assicurazione

→ Macchine

→ *Installazioni ETI (hardware)*

→ altre installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi compresi i *supporti di dati, i sistemi operativi e le infrastrutture*

T2

Cose che sostituiscono le cose assicurate, nei limiti della somma d'assicurazione convenuta

T3

In via precauzionale sono coassicurati i nuovi acquisti e le estensioni delle cose assicurate fino al 20% della somma d'assicurazione totale, tuttavia al massimo CHF 1 milione per anno d'assicurazione. Escluse sono le cose prese in custodia per meno di un anno

Lo stipulante notifica tutte le variazioni al più tardi entro la fine dell'anno d'assicurazione

T4

Le spese di recupero, di sgombero e d'eliminazione fino al 10% della somma d'assicurazione della cosa assicurata indicata nel contratto d'assicurazione, danneggiata in seguito a un evento assicurato

Sono assicurati solo mediante convenzione speciale

Z1

Assicurazione dei *dati*

→ Data Plus (D1)

oppure

→ Data (D2)

Z2

Attrezzi, stampi e apparecchi intercambiabili

Z3

Rischio in circolazione per *installazioni ETI*

Z4

Cablaggi di rete per *installazioni ETI*, che non sono assicurati al valore totale con le installazioni (T1)

Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali in seguito a un evento assicurato

Z10

Assicurazione interruzione d'esercizio

→ Spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio (MK)

oppure

→ perdita del *reddito d'esercizio* (BE)

Z11

Le spese di recupero, di sgombero e d'eliminazione superiori al 10% della somma d'assicurazione della cosa assicurata

Z12

Prestazioni di costruzione, lavori di scavo e di muratura

Z13

Cose a rischio

Z14

Contenuto in denaro e articoli degli automatici

Z15

Mezzi d'esercizio

Z16

Deterioramento di merci in magazzino

Z17

Perdita di merci in magazzino

Z18

Spese per il recupero di persone trasportate con mezzi di trasporto a fune

Cose e spese non assicurate

T20

Materiali di consumo come carburanti, filtri, toner, cartucce di inchiostro, lampade, tubi

T21

Mezzi d'esercizio come liquidi idraulici, resine scambiatori di ioni, elettroliti, catalizzatori, fluidi refrigeranti e riscaldanti

T22

Dati, programmi, diritti di licenza, moduli di protezione software (p. es. dongle, hardlock, schede)

T23

Le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione

T24

Lo smaltimento di aria, acqua e terreno (comprese fauna e flora), anche quando questi elementi si trovano mescolati a degli oggetti assicurati o ricoperti da quest'ultimi

T25

Merci (p. es. cose destinate alla vendita)

T26

Cose prese in consegna dallo stipulante o da terzi per essere lavorate, riparate, mantenute, trattate, stoccate, trasportate

Eventi e danni assicurati

Se concordato, sono assicurati nel contratto d'assicurazione

danneggiamento e distruzione che superano in modo improvviso ed imprevisto in seguito

B1

TECompleto

→ dall'azione di forze esterne

p. es. ribaltamento, collisione, penetrazione di *acqua* o di corpi estranei, errori di manipolazione o sovraccorrente

→ da cause interne

p. es. corto circuito, vizi di materiale o sovraccarico

oppure

B2

TECasco

all'azione di una forza esterna e violenta

p. es. ribaltamento, caduta o collisione

Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali

Z20

Fuoco/eventi naturali

Z21

Furto

Z22

Copertura estesa (compresa in TECompleto)

per macchine a propulsione autonoma e macchine in circolazione (p. es. rottura vetri, danneggiamento doloso, danni causati da martore)

Z23

Danni all'esterno del luogo d'assicurazione, per le cose assicurate al luogo d'assicurazione

p. es. durante il trasporto, le revisioni all'esterno o le esposizioni

Z24

Perdita in seguito a inaccessibilità, affondamento, sprofondamento, cedimento, crollo di galleria e invasione delle acque di montagna

Z25

Danni in caso di *disordini interni*

Z26

Danni causati dal *terrorismo*

Eventi e danni non assicurati

T30

Modifiche e perdite dei *sistemi operativi* che non sono direttamente dovuti al *furto*, al danneggiamento o alla distruzione dei *supporti di dati* (p. es. causati da *virus informatici*, cancellatura)

T31

Danni per i quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto

T32

Danni dovuti all'influenza inevitabile dell'utilizzazione conforme di una cosa assicurata (p. es. usura, fatica del materiale, invecchiamento o corrosione)

Se tuttavia tali danni causano un improvviso e imprevisto danneggiamento o distruzione, questi danni conseguenti sono assicurati nei limiti della somma d'assicurazione

T33

→ Appropriamento indebito o fraudolento

→ Perdita o smarrimento

T34

Danni dovuti ad errori e difetti che erano o dovevano essere noti allo stipulante o alla direzione aziendale responsabile

T35

→ Piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli brevi o lunghi

→ Carente manutenzione dello stabile oppure omissione di misure protettive per *eventi naturali* e azioni dell'*acqua*

Assicurazione dei dati (Z1)

Per i danni ai dati

Copertura assicurativa

Se concordato, sono assicurati nel contratto d'assicurazione

Spese per la *ricostituzione dei dati e dei programmi*

D1

Data Plus

in seguito a

→ danneggiamento, distruzione fisica o perdita dei *supporti di dati* dovuti a un evento coperto secondo il contratto d'assicurazione

→ danni dimostrabili che risultano da scariche atmosferiche (fulmini)

Sono pure assicurate le modifiche o le perdite di *dati* e programmi se sono chiaramente risultanti da uno degli eventi di seguito indicati:

→ Intrusione non autorizzata nei *sistemi informatici* (hacking):

danni dovuti a *intrusioni di terzi non autorizzati*

→ *Virus informatici*

→ Errore di manipolazione, compreso l'impiego errato di programmi e azioni dannose intenzionali dei collaboratori dello stipulante

→ Guasto, indisponibilità o danneggiamento delle *installazioni ETI* o delle relative *infrastrutture* (p. es. aria condizionata) o di dispositivi e circuiti per la teletrasmissione dei *dati*

→ Sovratensione, sottotensione, caduta e interruzione di corrente

→ Carica elettrostatica, guasto elettromagnetico (p. es. induzione, influenza elettrica)

Sono ugualmente assicurati:

→ Costi per il riacquisto di licenze di programmi protetti contro la pirateria da moduli software (p. es. dongle, hardlock, scheda)

→ Danni originati da cause per le quali il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o manuttrice sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto

oppure

D2**Data**

in seguito a

- danneggiamento, distruzione fisica o perdita dei *supporti di dati* dovuti a un evento coperto secondo il contratto d'assicurazione
- danni dimostrabili che risultano da scariche atmosferiche (fulmini)

Danni originati da cause per le quali il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o manutentrice sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto

Non sono assicurati

D10

- I *supporti di dati*
- I programmi non ancora pronti all'esercizio o i programmi non autorizzati

D11

Costi

- per il riacquisto o l'aggiornamento di licenze e di programmi, che non possono più essere utilizzati a causa del sistema (p. es. perché l'*hardware*/i *sistemi operativi* vengono modificati o sostituiti)
- per ripristinare i *dati* e i programmi persi (p. es. perché non esistono né originali né copie dei documenti)
- conseguenti alla modifica o al miglioramento di *dati* o programmi a seguito di un danno
- per l'eliminazione di errori nei programmi
- per la correzione di *dati* con registrazione manuale difettosa
- che eccedono quelli della *ricostituzione dei dati e dei programmi* (p. es. un valore intrinseco dei *dati*)

D12

Le modifiche o le perdite di *dati* e programmi dovute a:

- una perdita di capacità di memorizzazione e di lettura dei *supporti di dati* (invecchiamento/usura)
- mancanza di riguardo, pulizia insufficiente o stoccaggio difettoso dei *supporti di dati*
- mancata adozione di misure di sicurezza contro l'*intrusione di terzi non autorizzati* (firewall installato e adeguato alle condizioni presenti in azienda, che viene costantemente aggiornato in base al mutare delle condizioni)
- mancata adozione di misure di sicurezza contro il danneggiamento di *sistemi informatici* da parte di *virus informatici* (installazione di un antivirus attivo di un produttore affidabile, con aggiornamento costante)
- impossibilità di utilizzare il software o prestazioni insufficienti del medesimo in quanto
 - > sorpassato, scaduto o ritirato dal commercio
 - > non ancora collaudato
 - > non ancora debitamente testato
 - > non ancora sperimentato e rilasciato
- Utilizzo non autorizzato di software (p. es. copie pirata), in particolare qualora l'applicazione sia espressamente contraria alle direttive emanate dallo stipulante o dalla direzione dell'impresa

D13

Danni

- causati dall'applicazione di decisioni emanate da organi dello stato, in particolare delle misure procedurali, di sequestro o di confisca
- che, in seguito a prescrizioni legali, sono o devono essere assicurati presso altre istituzioni d'assicurazione

D14

Danni conseguenti alle modifiche o alle perdite di *dati* e programmi

D15

inoltre, in caso di Data (D2):

- Modifiche e perdite di *dati* e programmi senza un danneggiamento fisico, una distruzione o perdita dei *supporti di dati*, p. es. dovuti a:
 - > una programmazione, una registrazione, un inserimento o una dicitura errata
 - > cancellazione o eliminazione
 - > campi magnetici
 - > un guasto o un'interruzione di corrente
 - > variazioni di tensione
 - > programmi e processi che hanno causato la distruzione o la modifica dei *dati* e di programmi (p. es. i cosiddetti *virus informatici*, hacking)
- Costi per il riacquisto di licenze di programmi protetti contro la pirateria da moduli software (p. es. dongle, hardlock, scheda)

Assicurazione Interruzione d'esercizio (Z10)

Spese supplementari (MK)
Reddito d'esercizio (BE)

Copertura assicurativa

Se concordato, sono assicurati nel contratto d'assicurazione

Spese supplementari

MK1

- Spese supplementari per il mantenimento dell'attività
- Spese speciali

in seguito a danni a cose pronte per la messa in funzione e assicurate per le spese supplementari, solo se subentra un evento coperto secondo il contratto d'assicurazione

Sono ugualmente assicurati i danni originati da cause per le quali il venditore, il locatore, la ditta riparatrice o manutentrice sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto

MK2

Durata della garanzia

La Basilese risponde per il danno causato dall'interruzione d'esercizio per la durata di un anno, a partire dal sopraggiungere dell'evento assicurato

oppure

Reddito d'esercizio

BE1

- Perdita del *reddito d'esercizio*, incluse le spese per la limitazione del danno
 - Spese supplementari per il mantenimento dell'attività
 - Spese speciali
- conformemente alle condizioni contrattuali dell'assicurazione interruzione d'esercizio

Non sono assicurati

MK10

I danni da interruzione in seguito ad un danno non coperto conformemente al contratto d'assicurazione

MK11

Spese per la *ricostituzione dei dati e dei programmi*

MK12

Aumento del danno dovuto a

- circostanze che non presentano alcun legame di causalità con il danno assicurato (p. es. revisioni)
- disposizioni di diritto pubblico
- cambiamenti o innovazioni apportate dall'azienda dopo il sinistro
- mancanza di capitale in seguito a un danno

MK13

Spese supplementari relative ad eventi e danni non fisici, in particolare per:

- intrusione non autorizzata nei *sistemi informatici* (hacking)
- *virus informatici*
- errore di manipolazione
- guasti o indisponibilità dell'*installazione ETI* o delle sue *infrastrutture*, senza che sia presente un danneggiamento (p. es. per interruzione di corrente)

MK14

Perdita del *reddito d'esercizio*

Generalità

Inizio e durata dell'assicurazione

A1

L'assicurazione decorre dalla data indicata nel contratto d'assicurazione, tuttavia al più presto

- per cose consegnate e pronte per l'esercizio: con l'accettazione esente da difetti al luogo d'assicurazione
- per cose consegnate ma non pronte per l'esercizio e che vengono messe in funzione al luogo di assicurazione: dopo un controllo funzionale con esito positivo per l'esercizio e dopo consegna formale effettuata

Le cose che erano già state montate e che erano pronte al funzionamento, restano assicurate al luogo d'assicurazione (area aziendale) anche se devono essere smontate, rimontate, ingrandite, riparate, stoccate o spostate

Il contratto è stipulato per la durata indicata nel contratto d'assicurazione e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetto per iscritto o tramite prova per testo da una delle parti 3 mesi prima della scadenza

Se il contratto è stato stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, esso si estingue alla data convenuta

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

Disdetta in caso di sinistro

A2

Dopo ogni sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione presso la Basilese, il contratto può essere disdetto

- da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento
- da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese
- disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente

Eventi catastrofici

A3

Non esiste alcuna copertura assicurativa per danni causati da:

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, rivolte
- *disordini interni*
- terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)

- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente dalla loro causa
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, indipendentemente dalla loro causa

Danni causati dal terrorismo

A4

Se non diversamente concordato, non è prevista alcuna copertura assicurativa per danni di qualsiasi genere direttamente o indirettamente dovuti al *terrorismo* (indipendentemente da cause concomitanti)

Validità territoriale

A5

Cose assicurate al luogo di stazionamento
Il luogo definito nel contratto d'assicurazione (area aziendale) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

A6

Rischio in circolazione

Solo mediante convenzione speciale nel contratto d'assicurazione

- in Svizzera e nei paesi limitrofi (parte continentale)
- negli stati membri della UE e dell'EFTA
- in tutto il mondo

Base per stabilire la somma d'assicurazione

A7

Cose

La somma d'assicurazione deve corrispondere al valore totale delle cose assicurate (*valore a nuovo*), compresi accessori o particolari aggiunti coassicurati, *sistemi operativi e infrastruttura*. Questo corrisponde al:

- prezzo attuale di una cosa nuova tecnicamente equivalente, incluse le spese di dogana, trasporto, montaggio e tutte le altre spese supplementari
- ultimo prezzo di listino, adattato all'andamento dei prezzi, se la cosa non figura più su alcun listino
- prezzo d'acquisto o di consegna, adattato all'andamento dei prezzi, se per la cosa non esisteva alcun listino
- la totalità delle spese necessarie per l'acquisto di una cosa nuova equivalente, se non è possibile stabilire né un prezzo di listino né un prezzo d'acquisto o di consegna

Non si prendono in considerazione sconti o concessioni di prezzo
Per le aziende autorizzate alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, il prezzo viene determinato senza tale imposta

A8

Assicurazione dei dati

La somma d'assicurazione viene fissata secondo le esigenze dello stipulante

A9

Spese supplementari per il mantenimento dell'attività

La somma d'assicurazione viene fissata per ogni cosa secondo le esigenze dello stipulante

A10

Le somme d'assicurazione non vengono ridotte in seguito al pagamento di prestazioni. La Basilese potrà tuttavia richiedere un premio proporzionale

Adattamento automatico delle somme d'assicurazione e dei premi

A11

Le somme d'assicurazione e i premi per le singole cose (senza *installazioni ETI* e assicurazioni al *primo rischio*) vengono adattati annualmente all'andamento dei prezzi. È determinante l'indice di rincaro fissato al 30 giugno nel campo dell'industria metallurgica e meccanica

Se, alla conclusione del contratto, la somma d'assicurazione per la singola cosa corrisponde al *valore a nuovo*, la Basilese rinuncia in caso di sinistro ad una riduzione dell'indennizzo per sottoassicurazione

Obblighi

A12

Lo stipulante è tenuto ad usare tutta la diligenza e ad intraprendere le necessarie misure idonee, in base alle circostanze, per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati. Si devono pertanto rispettare le raccomandazioni o le disposizioni di costruttori, rivenditori o locatori, in relazione al funzionamento, ai lavori di riparazione e manutenzione delle cose assicurate

A13

Assicurazione dei dati

Lo stipulante è tenuto ad installare e mantenere in funzione un sistema sufficiente per il salvataggio dei *dati* della sua attività commerciale, che soddisfi i seguenti requisiti minimi:

- creazione e dislocazione periodica, almeno settimanale, di copie di sicurezza (backup) dei *dati* rilevanti per l'attività in base al principio di generazione
- utilizzo di un *supporto di dati* esterno separato per ogni generazione, per garantire di poter ricorrere alla generazione precedente in caso di guasto di una generazione nuova
- custodia delle copie di sicurezza e degli originali di programmi in modo che si possa escludere il danno contemporaneo ai *dati* e ai programmi in caso di sinistro:
 - > che siano protetti contro l'accesso di persone non autorizzate
 - > che siano dislocati in edifici diversi o in una sezione antincendio diversa
- verifica e verbalizzazione periodica (almeno semestrale) della possibilità di riprodurre e utilizzare nuovamente i *dati* protetti

Adattamento del contratto

A14

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

A15

In caso di modifiche della legislazione o della giurisprudenza, la Basilese può modificare le relative disposizioni contrattuali. Lo stesso vale se un'autorità competente lo ordina (per esempio, limite di compensazione per i eventi naturali).

A16

Se il contraente non è d'accordo con la modifica, può disdire la parte di contratto interessata o il contratto completo. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Obbligo di notifica

A17

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto tramite dichiarazione scritta o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

- è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica

Aggravamento/diminuzione del rischio

A18

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

A19

Nel caso di un aggravamento essenziale del rischio, la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un preavviso di 30 giorni. Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

A20

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.

Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

Spese

A21

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch

A22

Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine del sollecito

Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A23

La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal contratto.

Diritto applicabile / foro competente

A24

Al presente contratto di assicurazione, anche nella misura in cui esso si estenda ad assicurati con sede/domicilio all'estero, si applica esclusivamente il diritto svizzero. Ciò non si applica alla valutazione della responsabilità di una persona assicurata nei confronti di richiedenti/persone danneggiate.

Il foro competente disponibile per le controversie derivanti dal presente contratto di assicurazione è, a scelta della persona assicurata e concordato in via esclusiva, Basilea (quale sede centrale svizzera della Basilese Assicurazione SA) oppure la sede/il domicilio della persona assicurata.

Forma scritta e prova per testo

A25

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.

Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

In caso di sinistro

Misure d'urgenza

S1

Informazione

La Basilese deve essere immediatamente informata in caso di sinistro al numero 00800 24 800 800 o al numero +41 61 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero

In caso di *furto*, danneggiamenti dolosi e *disordini interni* è inoltre necessario:

- avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
- avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose rubate oppure se lo stipulante riceve notizie al loro riguardo

S2

Le riparazioni e la *ricostituzione dei dati e dei programmi* devono essere eseguite solo previo accordo con la Basilese

S3

Diminuzione del danno

Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni imposte dalla Basilese sono da seguire

S4

Divieto di modifiche

Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno. Escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico

Determinazione e trattamento del sinistro

S5

Assicurazione interruzione d'esercizio (Z10)

La Basilese deve essere informata immediatamente del momento di conclusione dei lavori di riparazione

S6

Obbligo della prova

- L'entità del danno deve essere provata con ricevute e pezze giustificative
- La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro
- Le parti colpite dal danno devono essere tenute e messe a disposizione della Basilese su richiesta

S7

Procedura peritale

Ogni stipulante può richiedere lo svolgimento di una procedura peritale extragiudiziale. Ogni parte sostiene i costi del proprio perito; le spese dell'arbitro sono a carico di entrambe le parti al 50%

Base per il calcolo dell'indennizzo

S8

In caso di danno parziale

- Spese di riparazione: spese per il ripristino dell'oggetto nello stato immediatamente prima del sinistro incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio come pure tutte le altre spese supplementari comprese nella somma d'assicurazione
- Sopracosti per le ore supplementari in caso di lavori di riparazione e i supplementi per le spedizioni mediante invii veloci
- Se la riparazione è effettuata dallo stipulante o da personale dell'azienda, la Basilese rimborsa le spese reali
- Un plusvalore risultante dalla riparazione sarà dedotto, p. es. in seguito
 - > all'aumento del *valore attuale*
 - > a dei risparmi realizzati sulle spese di revisione, manutenzione o di pezzi di ricambio
 - > al prolungamento della durata tecnica a meno che non sia convenuta un'indennità al *valore a nuovo* o che il danno non risulti da *fuoco/eventi naturali, acqua o furto*
- Un eventuale deprezzamento risultante dalla riparazione non sarà indennizzato
- Nessun deprezzo (ammortizzazione) viene dedotto dai costi della mano d'opera

S9

In caso di danno totale

- Il *valore attuale* della cosa assicurata immediatamente prima del sinistro, a meno che non sia convenuta un'indennità al *valore a nuovo*
- Il *valore a nuovo* della cosa assicurata in caso di sinistri causati da *fuoco/eventi naturali, acqua e furto*

S10

Per le aziende autorizzate alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'indennità viene determinata senza tale imposta

Solo mediante convenzione speciale

S11

Indennità al valore a nuovo/valore attuale maggiorato

per le cose designate nel contratto d'assicurazione, in caso di danni causati da forze esterne e cause interne:

- nei 5 anni a partire dalla loro prima messa in funzione, il *valore a nuovo*
- oltre 5 anni dalla loro prima messa in funzione, il *valore attuale*, in caso di *danno totale* più il 20 % della somma d'assicurazione della cosa assicurata danneggiata, comunque al massimo fino alla somma d'assicurazione

Se la cosa non viene ripristinata o sostituita o se i pezzi di ricambio fabbricati in serie non sono più disponibili per la cosa danneggiata, l'indennità sarà limitata in caso di *danno totale* al *valore attuale* e in caso di danno parziale al costo stimato della riparazione

Non viene pagata alcuna indennità al *valore a nuovo/valore attuale* maggiorato in caso di danni a

- avvolgimenti
- funi metalliche di gru
- mandrini a motore

S12

Valore rimanente

Il valore delle cose assicurate che possono essere ancora valorizzate o utilizzate viene detratto dall'indennità

S13

Indennità in natura

La Basilese si riserva ugualmente il diritto, se lo reputa opportuno, di fornire un'indennità in natura

S14

Spese di recupero, di sgombero e di smaltimento

Le spese di recupero e di sgombero dei resti delle cose assicurate, il trasporto sino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il deposito, per lo sgombero e la distruzione

S15

Assicurazione dei dati

Le spese sostenute durante la durata di un anno dall'evento del sinistro. Nel caso di *virus informatici* sono considerati come un solo evento dannoso tutti i danni e le violazioni a *sistemi informatici* dovute a

- un determinato *virus informatico*, comprese le varianti di *virus informatici* che ne derivano (in particolare le contraffazioni, variazioni e sviluppi evidenti dello stesso)
- *virus informatici* o variazioni del medesimo che sopraggiungono nelle 72 ore successive al primo accertamento di un tale danno

In caso di danni derivanti dall'intrusione non autorizzata all'interno di *sistemi informatici* (hacking) e da *virus informatici* la Basilese corrisponde come importo massimo la somma d'assicurazione convenuta nella polizza per risarcire tutti i danni che sopraggiungono durante un anno d'assicurazione

S16

Spese per la limitazione del danno

Nel limite della somma d'assicurazione vengono indennizzate anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S3. Se queste spese e l'indennizzo superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono riscalate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese. Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizza e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate

Spese supplementari per il mantenimento dell'attività

S17

Spese supplementari sostenute dopo l'inizio dell'interruzione, se superano i costi che sarebbero insorti durante lo stesso periodo se l'interruzione non fosse avvenuta, in particolare per:

- lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
- passaggio a macchine/installazioni meno economiche
- riparazioni provvisorie o noleggio di una macchina/installazione sostitutiva
- interruzione dell'alimentazione pubblica di energia elettrica della durata di almeno un'ora (sono escluse le *installazioni ETI*)
- assegnazione di lavori fuori dall'azienda
meno i costi risparmiati

S18

Spese speciali

Fino al 20 % della somma d'assicurazione:

- spese eccedenti la limitazione del danno, p. es. campagna di pubblicità
- spese che non riducono immediatamente il danno d'interruzione, p. es. pene convenzionali, controspallie ed oneri di giacenza per mezzi di trasporto

S19

Se il funzionamento della cosa non viene ripreso, saranno rimborsate solamente le spese supplementari effettivamente sostenute, tenendo conto della durata approssimativa dell'interruzione

S20

L'indennizzo totale delle spese supplementari per una singola macchina ha come limite la somma del *primo rischio* convenuta nel contratto d'assicurazione

Franchigia

S21

La franchigia convenuta viene dedotta dall'indennizzo per ogni evento

Se diverse cose o spese sono inerenti allo stesso sinistro, la franchigia verrà dedotta una sola volta

Nel caso di differenti franchigie, sarà dedotta quella più elevata

La franchigia per le spese supplementari sarà dedotta indipendentemente da quanto sopra. Se è stato convenuto un periodo di carenza, è valido quest'ultimo

Limite dell'indennità

S22

La somma d'assicurazione costituisce il limite dell'indennità per ogni sinistro, nel caso delle cose, più il 10 % per le spese di recupero, di sgombero e di smaltimento (T4)

Riduzione dell'indennità

S23

Sottoassicurazione

Se, in caso di sinistro, la somma d'assicurazione di una cosa è inferiore al suo *valore a nuovo* (sottoassicurazione), il danno viene risarcito soltanto in proporzione al rapporto tra la somma d'assicurazione e il suo *valore a nuovo*

Per le assicurazioni al *primo rischio* il danno viene indennizzato fino all'ammontare della somma d'assicurazione convenuta, senza calcolare alcuna sottoassicurazione

Violazione degli obblighi

S24

In caso di violazione colposa della legge o del contratto o obblighi contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ridotto nella misura in cui il verificarsi, l'estensione o la dimostrabilità del danno è l'estensione o la verificabilità del danno sono influenzati.

In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi elencati nell'ambito della liquidazione del sinistro, l'obbligo di prestazione della Basilese nei suoi confronti si estingue nella misura in cui la prestazione da versare aumenterebbe di conseguenza.

Questo svantaggio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

Definizioni

Nel quadro delle presenti condizioni i seguenti termini si intendono esclusivamente nella maniera qui descritta

Acqua

Danni causati da

- Fuoriuscita di acqua e di liquidi da
 - > condutture di liquidi che servono soltanto all'azienda o stabile assicurato, nel quale si trovano le cose assicurate così come le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
 - > fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, impianti per il riscaldamento e per la produzione di calore, serbatoi per olio combustibile o installazioni frigorifere
- Infiltrazione d'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio all'interno dello stabile da canali di scarico esterni, dalle grondaie, attraverso il tetto, attraverso delle finestre, porte o lucernari chiusi
- Rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione e dell'acqua del sottosuolo all'interno dello stabile

Non sono equiparabili a danni causati da acqua i danni generati da cause diverse da quelle citate

Copertura estesa

Rottura di

- vetri frontali, laterali e posteriori
 - vetri del tetto scorrevole o sollevabile
- a condizione che ne venga effettuata la riparazione

Danneggiamenti dolosi con

- rottura intenzionale di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli
- foratura pneumatici
- versamento di additivi dannosi nel serbatoio del carburante
- colorazione e spruzzatura di vernice (ma non graffi)

Danni da martora, in particolare danni da morsi e danni conseguenti

Danni dovuti a cortocircuito

Dati

Informazioni salvate sotto forma elettronica su *supporti di dati* (p. es. dati di base e dati modificabili di schedari e di banche di dati, schedari di testo, grafici)

Disordini interni

Atti di violenza diretti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e le misure che ne conseguono

Danno totale

È considerato un danno totale quando

- le spese di ripristino sono superiori al *valore attuale*
- una riparazione non è più possibile
- un'installazione rubata non viene ritrovata durante le 4 settimane che seguono la sua sparizione

Fuoco/eventi naturali

→ Fuoco

Danni dovuti a incendio, azione repentina ed effetto accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali o loro parti. Non sono equiparabili a danni dovuti a fuoco i danni generati da cause diverse da quelle citate, in particolare abbruciacchiature, incendio utile o effetto del calore

→ Eventi naturali

Danni causati da piene, inondazioni, tempesta (= vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, scoscendimenti. Non sono equiparabili a danni causati da elementi naturali i danni generati da cause diverse da quelle citate, e in particolare cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, movimenti artificiali del terreno, neve che scivola dai tetti, acque dal sottosuolo o rigurgito d'acqua dalla canalizzazione

→ Danni indiretti (Fuoco/eventi naturali)

I danni da *furto* e *acqua* conseguenti a danni di fuoco ed eventi naturali

Furto

Danni provati da tracce, testimoni o in altro modo probante, causati da:

→ Furto con scasso

Furto con azione violenta

- > introducendosi in uno stabile o in uno dei suoi locali
- > scassinando un contenitore all'interno di uno stabile

È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l'autore se ne è appropriato mediante furto con scasso o rapina

Non è assimilato al furto con scasso il furto da aerei, natanti o veicoli a motore di ogni tipo (inclusi rimorchi), baracche, container e simili nonché da costruzioni non ultimate

→ Rapina

- > Furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro persone
- > Furto durante incapacità di opporre resistenza a seguito di incidente, svenimento o decesso

→ Danneggiamento/vandalismo

In caso di furto con scasso, rapina o tentativi degli stessi

→ Furto semplice

Hardware

Tutti i componenti fisici di un'installazione ETI

Infrastrutture

Installazioni tecniche che servono esclusivamente all'attività degli impianti assicurati:

- rete aziendale (LAN/WLAN) incl. componenti di rete come circuiti *dati*, hub, switch, *sistema operativo* di rete, ecc.
- aria condizionata nel locale dei server
- gruppi elettrogeni, UPS, protezione contro le sovratensioni e protezione contro i fulmini

Installazioni ETI

Hardware per computer di qualsiasi genere, utilizzato per il trattamento dei *dati* nel settore commerciale, amministrativo, logistico come pure tecnico e scientifico, p. es. grandi elaboratori (mainframe, host), sistemi server, personal computer, dispositivi di input *dati*, apparecchi

di dialogo, memorie esterne, apparecchi di output e apparecchi di trasmissione di *dati*

Non sono considerati come installazioni ETI altri impianti e apparecchi elettronici, p. es.

- sistemi per la gestione di macchine e impianti
- sistemi per la registrazione di *dati* di processo e/o *dati* di esercizio (p. es. strumenti di misura o sensori per temperatura, pressione, livello del liquido o portata)
- piccoli apparecchi mobili (p. es. agende elettroniche, palmari, pocket PC, cellulari, fotocamere digitali, GPS, unità mobili di rilevamento *dati*)
- strumenti di misura e controllo elettronici
- apparecchi dell'elettronica di intrattenimento (p. es. apparecchi TV, video/DVD/HiFi, console di gioco)
- sistemi di casse e distribuzione a bar
- apparecchi medicali, terapeutici e cosmetici

Intrusione di terzi non autorizzati

Intrusione intenzionale di un terzo in un *sistema informatico* dello stipulante o di un'impresa coassicurata senza l'accordo o l'approvazione del rappresentante dello stipulante autorizzato o dell'impresa in questione

Primo rischio (PR)

La somma d'assicurazione viene fissata secondo le esigenze dello stipulante. Essa costituisce il limite dell'indennità per ogni sinistro

Reddito d'esercizio

Il reddito d'esercizio corrisponde al ricavo risultante

- dalla vendita delle merci o dei beni fabbricati prendendo in considerazione le eventuali modifiche di stock
- dai servizi forniti

Ricostituzione dei dati e dei programmi

Recupero di *dati* e programmi su *supporti di dati* nel loro stato immediatamente prima del sinistro. Ciò comprende il ripristino meccanico dei *dati* da *supporti di dati* di sicurezza, al massimo il reinserimento manuale dei *dati* da documenti originali o da programmi originali e la nuova installazione di programmi o, in caso di perdita assicurata, i costi per il riacquisto

Sistema operativo

L'insieme dei programmi necessari al funzionamento di installazioni e macchine, che gestisce i componenti come le memorie, i dispositivi di input e output e controlla l'esecuzione dei programmi

Sistemi informatici

- *Installazioni ETI (hardware)*
- *Supporti di dati*
- Programmi informatici: sistemi d'esercizio, applicazioni e altre direttive programmate che permettono di raccogliere, trattare, trasmettere, registrare, recuperare o conservare *dati* elettronici
- Rete aziendale (LAN/WLAN) incl. componenti di rete come cablaggio, hub, switch, *sistema operativo* di rete, ecc.
- Sistemi d'archiviazione

Supporti di dati

Supporti di *dati* magnetici, ottici o magnetico-ottici su cui vengono memorizzati i *dati* e i programmi (p. es. dischi rigidi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici, stick e schede di memoria)

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende ogni azione o minaccia violenta perpetrando il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili, tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o ad esercitare influenze su un governo o istituti statali

Non rientrano nella definizione di terrorismo i *disordini interni*

Valore a nuovo

Il prezzo attuale di una cosa nuova tecnicamente simile, incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e montaggio come pure le altre spese annesse

Valore attuale

Per valore attuale si intende il *valore a nuovo* dedotto un deprezzamento (ammortamento) equivalente della durata tecnica di una cosa e tenendo conto del genere d'impiego della stessa

Il deprezzamento (ammortamento) è

- per *installazioni ETI*: 1% per ogni mese iniziato, a partire dalla prima messa in esercizio
- Per avvolgimenti di oggetti elettrici (trascorsi due anni dall'ultimo riavvolgimento): 5% all'anno, per l'impiego nel settore edile/nell'industria della pietra 10% all'anno
- Funi metalliche di gru: 33 1/3% all'anno

Il deprezzamento (ammortamento) massimo è del 70% (non vale per le funi metalliche)

Virus informatici

Sequenza di programmi che si collegano ad altri file per interferire all'interno di un sistema informatico, riproducendosi o diffondendosi in modo dannoso. I danni possono insorgere sia immediatamente dopo che il virus ha infettato un sistema o dopo un certo periodo di inattività, dal momento in cui si verificano determinate condizioni (p. es. a partire da una certa data). Sono ugualmente considerati come virus informatici i "cavalli di troia", i "worms", le "bombe logiche" o le "bombe a tempo"

Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch